**RELAZIONE TECNICA**

Con legge n. 117 del 4 ottobre 2019 - legge di delegazione europea 2018 - il Governo è delegato al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea con l’adozione dei necessari decreti legislativi.

 Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

**L’articolo 1** indica l’oggetto del provvedimento, che introduce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità, da realizzarsi prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti. Il secondo comma disciplina l’àmbito di applicazione del decreto legislativo, riguardante le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 2** riguarda le definizioni contenute nel provvedimento. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 3** disciplina la valutazione preventiva di nuovi provvedimenti, imposta dalla direttiva agli Stati membri. In particolare, in base al primo comma dell’articolo, i soggetti regolatori in precedenza individuati operano una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione, compilando il questionario riportato nella tabella di cui all’Allegato I. Il secondo comma garantisce l’obiettività e l’indipendenza richieste dalla direttiva, stabilendo che la verifica venga svolta da un soggetto altro rispetto ai soggetti regolatori. Il terzo, il quarto e il quinto comma, nell’individuare le sedi deputate ai procedimenti di valutazione della proporzionalità, si riferiscono ad organismi istituzionali esistenti, non determinando, perciò, alcun onere per la finanza pubblica.

**L’articolo 4,** in attuazione del principio di non discriminazione, stabilisce che le nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o le modifiche quelle esistenti, non possono essere direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza. Il secondo comma ammette l’introduzione di disposizioni volte a limitare l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, a condizione che siano obiettivamente giustificate da motivi di interesse generale. in attuazione del principio di proporzionalità, stabilisce che le nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, e le disposizioni che modificano quelle esistenti devono essere adeguate al conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

L’**articolo 5**, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva, stabilisce che i soggetti regolatori assicurano l’informazione e la partecipazione dei portatori di interessi della direttiva mediante le modalità e gli strumenti previsti nell’ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all’articolo 1, precisando altresì che tale partecipazione deve avvenire in una fase diversa da quella in cui si svolge la valutazione di proporzionalità delle disposizioni, al fine di garantire l’indipendenza e l’obiettività della valutazione stessa. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 6**, assicura avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti amministrativi che costituiscono attuazione concreta degli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto, il diritto di adire il giudice amministrativo ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 7** in materia di scambio di informazioni, affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche europee per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 8** mira ad assicurare la trasparenza, disciplinando l’obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi in base ai quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate, mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate. In base al secondo comma dell’articolo, sulle informazioni comunicate alla Commissione, anche da parte di altri Stati membri, e da questa rese disponibili al pubblico, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

L’**articolo 9** contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L’Allegato I** contiene la tabella, predisposta sulla base dell’articolo 3 del decreto, che i soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle disposizioni che intendono adottare. La tabella, debitamente compilata, deve essere presentata, unitamente alle altre relazioni già obbligatoriamente previste, a corredo dell’atto normativo da emanare.